



Südtiroler
Gemeindenverband
Genossenschaft
Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 10
39100 Bozen

Consorzio dei Comuni
della Provincia di Bolzano
Società Cooperativa
Via Canonico Michael Gamper 10
39100 Bolzano

Prot. Nr./n.prot.:
Sachbearbeiter/in: Dr. Hansjörg Rainer
L'incaricato/a: ☎ 0471-304622 📠 0471-304625
Bozen/Bolzano: hansjoerg.rainer@gvcc.net
15.11.2019

Spett.le
Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente
Piazza Cavour, 5
20122 MILANO

per e-mail: infrastrutture@arera.it

Documento per la consultazione 410/2019/R/Gas – Trasmissione osservazioni e proposte

Con la presente nota il Consorzio dei Comuni della Provincia Autonoma di Bolzano in qualità di delegazione provinciale ANCI, che rappresenta tutti i 116 comuni della Provincia Autonoma di Bolzano, sottopone a codesta spettabile Autorità le proprie osservazioni e proposte relative al DCO nr. 410/2019/R/gas „**Criteri per la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quinto periodo di regolazione**“.

Premesse

- a. Il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano è costituito da complessivamente 116 comuni, dei quali alla data odierna 65 risultano serviti da una rete di distribuzione del gas naturale.
- b. Sussiste la concreta possibilità di estendere il servizio di distribuzione del gas naturale a comuni non ancora metanizzati e confinanti con comuni già serviti o a frazioni di comuni già serviti, ma non ancora raggiunte dalla rete di distribuzione.
- c. In particolare, con riferimento ai comuni non ancora serviti, sussiste la possibilità di affidare tramite gara il servizio anche nelle more della cd. gara d'ambito essendo prevalente l'interesse di portare a quei cittadini che ancora non ne godono di un servizio pubblico, purché la concessione contemperi il riaffidamento del servizio in occasione della gara d'ambito stessa.
- d. La scelta di istituire in determinate località il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale è una scelta di carattere politico, strategico ed ambientale di esclusiva competenza dei comuni quali enti di governo del territorio nonché enti concedenti il servizio.

In tal senso le principali considerazioni che supportano l'istituzione del servizio sono di natura:

- sociale, andando ad estendere la platea di cittadini raggiunti dalla rete di distribuzione al fine di ridurre la spesa delle famiglie per i propri fabbisogni energetici, garantendo

loro altresì le stesse condizioni di accesso al servizio dei cittadini dei comuni o delle frazioni già metanizzate;

- economica, garantendo alle imprese presenti sul territorio una maggiore competitività sul mercato grazie alla riduzione dei costi energetici conseguibile con l'accesso al servizio di distribuzione gas naturale, con positive ricadute sull'occupazione locale, l'indotto ed il conseguente incremento del prelievo fiscale a favore dell'ente concedente ed in ultima analisi dei cittadini tutti;

- ambientale, grazie alla riduzione di inquinanti (SOx, NOx, CO2, polveri fini, etc.) conseguibile con la sostituzione dei combustibili fossili quali gasolio, GPL e BTZ tramite il gas naturale. In tal senso l'effetto positivo non è riconducibile esclusivamente al numero di clienti allacciati o allacciabili, bensì anche alla dimensione del loro fabbisogno energetico.

e. La scelta di istituire in determinate località il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale non comporta solamente vantaggi e benefici per i cittadini e le imprese che possono allacciarsi, ma anche per l'ente concedente in termini di canone concessorio, il cui ammontare è direttamente proporzionale al vincolo ai ricavi che l'ARERA riconosce alle società di distribuzione.

f. La Provincia Autonoma di Bolzano ha caratteristiche orografiche particolari ed è costituita prevalentemente da un territorio montano con una densità abitativa molto bassa, peculiarità che rende particolarmente sfidante garantire alla popolazione quei servizi pubblici necessari allo sviluppo delle comunità quali ad esempio i trasporti, le telecomunicazioni e non ultimo i servizi pubblici di distribuzione dell'energia. Ciò è particolarmente vero per i comuni non ancora metanizzati o le frazioni di comuni già serviti, ma non ancora raggiunte dalla rete di distribuzione.

g. Il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico, come definito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 164/2000. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi della vigente normativa (DPR n. 670/1972 e DPR n. 574/1988) la lingua tedesca è parificata a quella italiana ed ai cittadini di madrelingua tedesca deve essere garantita la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con i concessionari di servizi di pubblico interesse. Agli enti pubblici ed ai concessionari di pubblico servizio è pertanto fatto obbligo di formulare gli atti e i provvedimenti nonché eseguire le prescritte comunicazioni, anche verbali, o notificazioni nella lingua usata dal richiedente.

Sulla base delle considerazioni sviluppate nelle Premesse si formulano le seguenti osservazioni e proposte.

S.12 - Tetto ai riconoscimenti degli investimenti nelle località di nuova metanizzazione

S.12.1 – Considerazioni relative alla natura del tetto e la competenza nell'istituirlo

In merito al tetto al riconoscimento degli investimenti nelle località di nuova metanizzazione, introdotto dall'Autorità con deliberazione 704/2016/R/gas, si ripropongono in tale sede le perplessità già formulate con le osservazioni del 16.09.19 al DCO 456/2016/R/gas, ovvero:

1. La bassa densità abitativa, combinata con le caratteristiche orografiche del territorio altoatesino, fa sì che la Provincia Autonoma di Bolzano sia caratterizzata da aree ad elevati costi unitari.

Un tetto commisurato unicamente ai PDR serviti comporta una grave penalizzazione per le nuove località alle quali estendere il servizio di distribuzione del gas naturale. In assenza di una congrua remunerazione del capitale investito, nessun distributore accetterà di farsi carico di servire tali località. A maggior ragione se si considera che già i costi operativi riconosciuti in tariffa (cd. opex) rappresentano spesso in questo contesto un elemento penalizzante, non riuscendo a coprire i costi effettivamente sostenuti dal gestore.

2. Nell'introdurre tale tetto, inoltre, l'Autorità esautora agli Enti Concedenti nell'effettuare quella analisi costi/benefici (ACB) che:

- per norma solo ad essi compete, e
- per la quale ad oggi non vi è una metodologia di redazione uniformemente riconosciuta: la stessa metodologia riportata nell'Appendice 2 al DCO 410/2019/R/gas rappresenta una proposta formulata dall'Autorità in seno alla cabina di regia MISE-ANCI-Autorità, per la quale non si è formato ancora consenso alcuno.

Il combinato effetto di quanto sopra descritto alle lettere A. e B. determina una evidente penalizzazione intesa come mancata possibilità di accedere al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale per alcune categorie di cittadini e imprese altoatesine o, ancora, la possibilità di accedervi solamente sostenendo un onere diretto che compensi il livello delle condizioni minime di sviluppo. Si costituisce così un elemento di discriminazione tra cittadini e imprese di serie A residenti in comuni già serviti e cittadini e imprese di serie B, ai quali le amministrazioni comunali non sono più in grado di offrire il servizio o lo possono offrire solamente ad oneri superiori rispetto a quelli finora sostenuti dagli altri abitanti della Provincia.

S.12.2 – Considerazioni relative alla tipologia di tetto adottato dall'Autorità

Fermo restando quanto esposto al punto S.12.1, con riferimento allo specifico tetto introdotto dall'Autorità si segnala come la raggiunta saturazione, intesa come matura penetrazione del servizio nelle località servite, si abbia a livello nazionale solamente a partire dall'ottavo dall'APF e, nelle località altoatesine addirittura a partire dal quindicesimo anno per cui, fatti salvi i rilievi qui formulati, la prospettata "terza fase che si avvia dal sesto anno di gestione del servizio" si ritiene debba avviarsi perlomeno dall'ottavo anno ove non dal quindicesimo qualora rapportata agli operatori altoatesini.

Si segnala poi come, se da un lato il numero di PDR serviti sia il principale driver dei costi di investimento, è altresì vero dall'altro che il volume distribuito è il principale driver di socializzazione di tali costi. (Se poi si considera come la proxy più immediata del numero di PDR serviti in ogni località sia la relativa densità d'utenza, ben si comprende come il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano ne esca penalizzato).

Tale criticità, che prende il nome di decoupling, è ben nota a codesta rispettabile Autorità, che ne fa espressa menzione al punto 8.4 del DCO 179/2019/R/gas: *"le evidenze disponibili in relazione agli investi-*

menti nelle aree di nuova metanizzazione, riferiti alle località in avviamento, mostrano che l'estensione dell'ambito di socializzazione, combinato con il decoupling tra tariffa obbligatorie, sulla quale incidono i volumi distribuiti, e tariffa di riferimento che dimensiona il ricavo delle imprese, sulla quale incide il solo numero di punti di riconsegna serviti, e logiche di riconoscimento dei costi di capitale basati sulla spesa consuntivata, hanno portato in alcuni casi a livelli di investimento per utente che non appaiono giustificabili sul piano dell'efficienza del servizio".

Orbene pur ritenendo condivisibile l'intento di valutare la meritorietà di un investimento in una località di nuova metanizzazione (beninteso: tramite un'analisi ACB svolta dagli enti concedenti) non si può che censurare l'introduzione di un tetto riferito unicamente al numero dei PDR serviti, che però traslascia la natura ed il consumo specifico degli stessi (ad es. grande industria o teleriscaldamento). Un siffatto limite perpetua infatti, anziché risolvere, le criticità introdotte dal decoupling: per assurdo una metanizzazione di 50 PDR ad uso cucina risulta da preferirsi ad una metanizzazione con 2 soli PDR ad uso industriale, laddove né da un punto di vista ambientale, né da un punto di vista economico o di socializzazione dei costi i due interventi sono minimamente comparabili.

Di diverso impatto sarebbe un tetto che combinasse i due driver (PDR e volumi), superando così tali criticità. Tale tetto potrebbe assumere le sembianze di quello di seguito descritto a titolo esemplificativo:

Premesso che sussiste una forte correlazione diretta tra prelievo annuo del PDR e calibro del misuratore installato:

1. Si definisce PDR Standard (PDRS), il PDR il cui prelievo unitario annuo è dato dalla media dei prelievi annui dei misuratori con calibro fino al G4 incluso all'interno del medesimo macroambito tariffario.
2. Per ogni periodo di regolazione l'Autorità:
 - a. determina sulla base degli ultimi 4 anni disponibili il PDRS di ogni macroambito tariffario;
 - b. determina l'anno di saturazione per ogni singolo macroambito, sulla base dei dati storici disponibili;
 - c. introduce per ogni macroambito tariffario un tetto agli investimenti nelle località di nuova metanizzazione in €/PDRS, che sia in correlazione con gli investimenti, i volumi distribuiti ed il numero di PDR peculiari del macroambito stesso;
3. Per ogni periodo di regolazione ciascun operatore, sulla base dei dati di prelievo degli ultimi 4 anni disponibili, determina la "Tabella di equivalenza" riferita alle località ed ai PDR serviti in ogni macroambito in ragione del calibro:

Operatore xy	
Macroambito tariffario Nord est	
Calibro	Equivalenza PDR_s
G2,5÷G4	0,95 PDR _s
G6	1,6 PDR _s
G10	4,1 PDR _s
etc.	...

N.B. Tale tabella costituisce la correlazione tra i PDR installati ed i volumi distribuiti ad essi sotteso, superando così il limite del decoupling.

Tali dati sono riscontrabili dall'Autorità, in quanto dichiarati con la raccolta "Indagine annuale – Dati tecnici su distributori di gas naturale"

4. Sopraggiunto l'anno di saturazione, l'Autorità verifica nella località di nuova metanizzazione la consistenza dei PDR installati per quantità e calibro, li converte in PDRS utilizzando la Tabella di equivalenza di cui al punto 3, procede al calcolo del tetto agli investimenti da applicare a tale località sulla base del numero di PDRS installati ed al conseguente congruaggio sulla tariffa di riferimento.

Bilinguismo – Riconoscimento nei costi operativi specifici degli operatori della Provincia Autonoma di Bolzano

Per effetto del dettato normativo richiamato alla lettera g) delle premesse, gli operatori che gestiscono il servizio di distribuzione gas naturale nella Provincia Autonoma di Bolzano, sostengono degli oneri per adempiere agli obblighi derivanti dal bilinguismo che sostanzialmente si possono riassumere in:

- costi per traduzioni ITA/TED;
- costi suppletivi per il personale dipendente che ha rapporti con il pubblico, al quale è richiesta la conoscenza della seconda lingua (da dimostrarsi con il possesso di un certificato linguistico rilasciato dall'Ufficio competente della Provincia Autonoma di Bolzano), laddove tale conoscenza è compensata in busta paga con una specifica indennità il cui ammontare è frutto di quanto prevedono il CCNL applicato e gli accordi di secondo livello con le Organizzazioni Sindacali;
- oneri di impostazione dei sistemi informatici e gestionali in doppia lingua (ITA/TED).

Tali costi hanno natura:

- esogena, in quanto derivanti da un obbligo di legge, e
- locale, in quanto specifici dei concessionari di pubblici servizi operanti nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Ad una prima lettura del DCO 410/2019/R/gas sembra che, per quanto riguarda il riconoscimento dei costi operativi, venga mantenuta la stessa impostazione già adottata nel quarto periodo regolatorio.

Ciò significa che la componente tariffaria a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione, nelle località a regime, viene calcolata utilizzando un criterio parametrico, laddove il parametro definito e fissato a priori dall'Autorità, è il risultato dell'analisi dei conti annuali separati inviati dai gestori, supportata da una raccolta dati specifica condotta su un campione di imprese distributrici.

La copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione avviene quindi attraverso una componente della tariffa di riferimento, differenziata in base alla densità "d" e alla classe dimensionale "r" (per un totale di 9 cluster) relative al perimetro servito da ciascuna impresa distributtrice nell'anno "t-1". Un analogo meccanismo, senza la distinzione per cluster è poi operato anche per la copertura dei costi operativi della misura e della commercializzazione.

Riferendosi ad es. ai costi operativi del servizio di distribuzione, i meccanismi in vigore e sopra richiamati, se da un lato considerano anche i costi del bilinguismo nel calcolo dei costi complessivi di ciascun

cluster, dall'altro ne operano una significativa diluizione quando, nel determinare il costo unitario (per PDR), li riconoscono a tutte le aziende che operano nel cluster in ragione dei soli PDR da queste gestiti. Considerato che le aziende che operano nella Provincia Autonoma di Bolzano generano il 100% dei costi relativi al bilinguismo ma hanno solo il 3% ca. dei PDR del relativo cluster (imprese piccole ed a bassa densità) ne deriva che solo il 3% dei costi relativi al bilinguismo viene riconosciuto in tariffa agli operatori altoatesini, mentre il 97% di tali costi viene riconosciuto ad operatori al di fuori della Provincia Autonoma di Bolzano che però non li sostengono.

Questo non può essere considerato corretto.

Si propone pertanto all'Autorità di adottare un meccanismo specifico per il riconoscimento agli operatori della Provincia Autonoma di Bolzano dei costi sostenuti per il bilinguismo. Trattandosi di costi di natura esogena e locale si ritiene che tale meccanismo possa, nel metodo, replicare quanto già previsto dalla stessa Autorità per il riconoscimento dei costi, anch'essi di natura esogena e locale, derivanti dall'incremento dei canoni comunali previsto dall'art. 46 bis del DL n. 159/2007.

Confidando che le considerazioni e le osservazioni formulate possano trovare positivo accoglimento e restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono

Cordiali saluti

Il Direttore

Dr. Benedikt Galler
(digital signiert)

Il Presidente

Andreas Schatzer
(digital signiert)